

Sentenza: 4 luglio 2018, n.168

Materia: enti di area vasta. Elezione indiretta degli organi

Parametri invocati: articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera p), e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Giudizio: legittimità in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano), articoli da 1 a 7

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della legge impugnata

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Sintesi: Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli articoli da 1 a 7 della legge in oggetto, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: a) un procedimento elettorale a suffragio universale e diretto per il Presidente del libero Consorzio comunale, per il Sindaco metropolitano, per il Consiglio del libero Consorzio comunale e per il Consiglio metropolitano, b) un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore a quello previsto dalla legislazione statale, c) la corresponsione al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano di un'indennità di carica pari a quella spettante al Sindaco del Comune capoluogo del relativo libero Consorzio comunale o della relativa Città metropolitana, d) la cessazione degli organi, e la gestione commissariale, degli enti di area vasta nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti a suffragio universale.

Tali disposizioni violerebbero gli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera p), e 117 terzo comma della Costituzione, in relazione all'articolo 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché gli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto della Regione siciliana, perché secondo il ricorrente contrasterebbero con la disciplina *armonizzante* sottesa al progetto di riforma avviato con la l.56/2014 e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale in essa previste, con conseguente lesione del riparto di competenze legislative Stato- Regioni, nonché del principio di ragionevolezza, dando luogo per la Regione Siciliana ad una disciplina diversa da quella prevista, per l'intero territorio nazionale, con un vulnus al rapporto che il principio di autonomia, deve avere

con quello di unità. La Regione non contesta la radicale difformità della nuova disciplina impugnata rispetto alla corrispondente disciplina statale in tema di elezione degli organi di vertice degli enti di area vasta. Sostiene, però, che nelle disposizioni della legge Delrio siano rinvenibili principi di grande riforma economica e sociale esclusivamente con riguardo all'assetto funzionale degli enti di area vasta, negandone l'esistenza relativamente al meccanismo di elezione di secondo grado degli organi delle Città metropolitane e delle Province.

La Corte respinge la tesi difensiva della Regione Siciliana ribadendo quanto già affermato (cfr. sentenz 50/2015, 32/2017, 202/2016) a proposito del dovere della Repubblica di istituire il nuovo ente Città metropolitana previsto dal novellato articolo 114 Cost.. Ente che non potrebbe certamente avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, *“senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali”*. Per la Consulta l'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla citata l.56/2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), Costituzione.

Il modello di governo di secondo grado, adottato dal legislatore statale, rientra tra gli *«aspetti essenziali» del complesso disegno riformatore che si riflette nella legge stessa* perché funzionale all'obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali e alla finalità di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta.

Né rileva, in contrario, il disposto del comma 22 dell'articolo 1 l.56/2014, invocato dalla Regione, nella parte in cui afferma che lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.

Questa disposizione non configura infatti un modello alternativo di elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, ma una deroga subordinata ad una serie tale di numerose e gravose condizioni da risultare sintomatiche dell'importanza che riveste l'istituzione degli enti di secondo grado, quale aspetto-cardine del nuovo sistema.

Le disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, di cui alla l. 56/2014, si qualificano, dunque, come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che in base all'articolo 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo.

Da ciò discende l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 lettere b), c) ed e).

Anche l'articolo 6 della l.r. 17/2017 nel prevedere un'indennità di carica a favore del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, a fronte della gratuità di tali incarichi prevista dalla l. 56/2014, è giudicato dalla Corte costituzionalmente illegittimo.

La gratuità dell'esercizio delle funzioni costituisce, infatti, un profilo consequenziale al principio di elezione indiretta degli organi di vertice degli enti di area vasta, volto a ridurre la spesa corrente e a razionalizzare i costi degli enti locali, e la Regione a statuto speciale, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogarvi.

Anche la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 4, nella residua parte in cui prevedono un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore alle soglie stabilite nei commi 67 e 20 dell'articolo 1 della l. 56/2014, è, secondo la Corte, fondata nella violazione dei richiamati parametri costituzionali.

La previsione della composizione numerica degli organi consiliari, in rapporto alla popolazione insistente sul relativo territorio, risponde infatti all'obiettivo di contenimento della struttura degli enti e ad un'esigenza di risparmio di costi (anche solo in termini di rimborso delle spese vive visto che non è prevista alcuna indennità di carica) e si inserisce, anch'essa, nel processo di ridimensionamento degli enti di area vasta come enti di secondo grado, e rappresenta uno dei fondamentali passaggi attuativi della riforma.